



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.C. Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed impiantistica sportiva

Servizio 2 - Manutenzioni Patrimoniali - UCT0202

e-mail:manutenzionipatrimoniali@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P105 del
11/01/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Claudio Scrascia

Responsabile del procedimento

arch. Egidio Santamaria

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 87718442AA - CUP F89J21004730003 - SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL'IMPRESA E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Santamaria Egidio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti) ed in particolare l'art. 226, il quale al comma 1 stabilisce che: "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023" ed al comma 2 stabilisce che: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;



d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data."

Premesso che con Delibera del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 è stato approvato il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi pubblici 2021-2022", di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale risulta inserito l'affidamento del "Servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale", della durata 7 anni, per un importo complessivo € 11.581.494,33 (IVA 22% e somme a disposizione incluse);

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1702 del 25/05/2021 è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio sopraindicato, per l'importo complessivo di € 11.581.494,33 (IVA 22% e somme a disposizione incluse);

che con medesima Determinazione Dirigenziale è stato autorizzato lo svolgimento di apposita gara comunitaria a procedura aperta con il ricorso al sistema telematico del portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, a seguito dell'espletamento e della conclusione della procedura di gara, con Determinazione R.U. n. 4580 del 24/12/2021, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato al costituendo raggruppamento CONSORZIO STABILE CMF - C.F. 03752581201 - (mandataria capogruppo con quota di partecipazione ed esecuzione al 51% ed I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT Spa- C.F. 14783531008, per un importo contrattuale netto, per la durata di 7 anni, pari ad € 6.606,048,19, oltre ad IVA 22% pari ad € 1.453.330,62, per un importo complessivo di € 8.059.378,81 (€/anno 1.151.339,83 IVA inclusa), a fronte del ribasso offerto di seguito indicato:

31,00% sul Canone del Servizio di Manutenzione degli Impianti Tecnologici;

15,25% sul Canone del Servizio Energia;

40,00% per i lavori Extra-Canone;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 192 del 01/02/2022 è stato dato atto della copertura finanziaria indicando l'imputazione dell'importo contrattuale, comprensivo di IVA 22%, di € 8.059.378,81 (€/anno 1.151.339,83 IVA inclusa), ripartito in base alle attività oggetto dell'appalto e suddiviso per le rispettive annualità;

che in data 01/02/2022 è stato redatto il verbale di consegna anticipata dell'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art, 5, comma 2 del D.M. 49/2018;



che in data 03/08/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto - Rep. n. 12088 con il CONSORZIO STABILE CMF - C.F. 03752581201 - in R.T.I. con I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.- C.F. 14783531008;

considerato che con nota acquisita agli atti d'ufficio con prot. CMRC-2023-0203201 del 15/12/2023, il Consorzio Stabile CMF ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla ripetizione sino al 31/12/2025 del subappalto, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale R.U. n 623 del 14/03/2022 all'impresa E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. - P.IVA e C.F. 04876631005 - con sede in Roma, Via E. Ciccotti n. 65, avente ad oggetto l'esecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti elevatori siti presso le sedi di Viale G. Ribotta n n. 41/43, Palazzo Valentini e Villa Altieri, per un importo di € 209.000,00 (IVA esclusa) per il biennio 2024/2025, di cui € 3.180,00 per oneri della sicurezza, così suddiviso € 159.000,00 per il servizio di manutenzione ordinaria ed € 50.000,00 per eventuali interventi straordinari e/o riparativi a guasto ;

che in allegato alla predetta nota l'impresa appaltatrice ha trasmesso la seguente documentazione:

- Contratto subappalto;
- Dichiarazione circa l'insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visura camerale attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- Dichiarazione inerente l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con la società subappaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

considerato che secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara al punto 8.5 le categorie dei lavori oggetto dell'appalto sono subappaltabili nei limiti sottoindicati:

- OG11 IV fino al 50%
- OG1 II fino al 100%
- OG2 I fino al 100%
- OS4 I fino al 100%

che il RTI Consorzio Stabile CMF - I.F.M. Italian Facility Management S.p.a. ha dichiarato in sede di offerta che le prestazioni che intendono subappaltare sono le seguenti:

Servizi o parte di essi:

manutenzione impianti elettrici e speciali

manutenzione impianti idrico-sanitari



manutenzione impianti antincendio

manutenzione impianti elevatori

rilievo e costituzione dell'anagrafica tecnica

noleggi a caldo mezzi d'opera

trasporto e conferimento a discarica rifiuti

Lavori rientranti nelle categorie:

OG1

OG 2

OG11

OS 4

nel rispetto della normativa vigente e comunque in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto;

dato atto che l'importo del contratto di subappalto rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.) e da quanto disposto negli atti di gara e dalle dichiarazioni della ditta subappaltatrice;

rilevato che l'impresa affidataria dichiara di possedere i requisiti richiesti per i lavori oggetto del presente subappalto, nonché l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

considerato che l'impresa appaltatrice applicherà, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi dell'aggiudicazione;

rilevato che la documentazione prodotta risulta rispondente alle prescrizioni di legge in materia;

dato atto che il Direttore dell'Esecuzione, che assume in sé anche le competenze del Direttore dei Lavori, arch. Franco Marateo, F.T.L. del Servizio 2 "Manutenzioni patrimoniali" dell'U.C "Risorse strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva", ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alla ripetizione del subappalto presentata dal Consorzio Stabile CMF;

dato atto che l'impresa subappaltatrice, ha presentato dichiarazione, a corredo del contratto di subappalto, nella quale attesta di appartenere alla categoria delle "piccole imprese", ma rinuncia al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm.ii. e dichiara altresì di fornire all'appaltatore le fatture quietanzate affinché le trasmetta alla stazione appaltante;

considerato che si attesta l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente precedente;

considerato che si attesta l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di autorizzare il consorzio Stabile CMF, aggiudicatario in R.T.I. con I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.a., dell'appalto del "Servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale - CIG 87718442AA - CUP F89J21004730003", a procedere alla ripetizione del subappalto, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. - P.IVA e C.F. 04876631005 - con sede in Roma, Via E. Ciccotti n. 65, l'esecuzione dell'attività, sino al 31/12/2025, di manutenzione degli impianti elevatori siti presso le sedi di Viale G. Ribotta n. n. 41/43, Palazzo Valentini e Villa Altieri, per un importo di € 209.000,00 (IVA esclusa) per il biennio 2024/2025, di cui € 3.180,00 per oneri della sicurezza, così suddiviso € 159.000,00 per il servizio di



manutenzione ordinaria ed € 50.000,00 per eventuali interventi straordinari e/o riparativi a guasto;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice, ha presentato dichiarazione, a corredo del contratto di subappalto nella quale attesta di appartenere alla categoria delle "piccole imprese", ma rinuncia al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiara altresì di fornire all'appaltatore le fatture quietanzate affinché le trasmetta alla stazione appaltante;

3) di dare atto che prima di accedere in cantiere le imprese subappaltatrici, tramite l'impresa appaltatrice, sono tenute a trasmettere al Servizio 2 "Manutenzioni patrimoniali" dell'U.C "Risorse strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva", la seguente documentazione:

- Denuncia dell'impresa subappaltatrice agli Enti previdenziali, assicurativi e antiinfortunistici, inclusa la Cassa Edile (ove d'obbligo), di cui all'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 (art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

- Piano Operativo della Sicurezza dell'impresa subappaltatrice (art 89, comma 1, lett. h), del DLgs. 81/2008 e ss. mm. ii. redatto in conformità all'allegato XV del medesimo decreto), debitamente vistato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008) e la restante documentazione di cui all'allegato XVII.

4) di dare atto che si provvederà, prima dell'accesso in cantiere da parte dell'impresa subappaltatrice, ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.